

## Informativa Whistleblowing

CONLEGNO® ha implementato, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, un canale di segnalazione interna delle violazioni per consentire, ai soggetti individuati dalla legge, di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Ai fini dell'art. 3 D. Lgs. n. 24/2023, CONLEGNO® è qualificabile come un soggetto del settore privato, che non rientra in uno dei c.d. settori sensibili definiti dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 2 D. Lgs. 24/2023, che ha impiegato, nell'ultimo anno, una media inferiore a 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Per tali motivi, conformemente al citato art. 3 D. Lgs. n. 24/2023, CONLEGNO® ha adottato un canale di segnalazione interna per la segnalazione delle «condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» (reati presupposto della responsabilità dell'ente) e delle «violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti» (comprehensive delle violazioni del Codice Etico).

### Cosa prevede la normativa?

Il D. Lgs. n. 24/2023, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

### Chi può effettuare una segnalazione?

**Segnalante** (o *whistleblower*) è la persona fisica che effettua la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Con riferimento alla realtà aziendale di CONLEGNO®, possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati (dipendenti, ex-dipendenti, lavoratori in prova) di CONLEGNO®;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso CONLEGNO®;
- Fornitori di CONLEGNO®;
- Liberi professionisti e consulenti di CONLEGNO®;
- Volontari e tirocinanti di CONLEGNO®;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso CONLEGNO®.

### Cosa può essere segnalato?

Il D. Lgs. n. 24/2023 definisce **violazioni** i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che possono consistere, secondo le previsioni del Decreto, in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del citato decreto;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e

di aiuti di Stato;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

CONLEGNO®, attraverso il proprio canale di segnalazione interna, in quanto soggetto del settore privato che non rientra in uno dei c.d. settori sensibili definiti dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 2 D.Lgs. 24/2023, che ha impiegato, nell'ultimo anno, una media inferiore a 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 gestirà le segnalazioni delle violazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (incluse le violazioni del Codice Etico).

### **Cosa non deve essere segnalato attraverso il canale *whistleblowing*?**

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme sul *whistleblowing*:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nell'oggetto della possibile segnalazione, come sopra identificato.

### **Quali tutele sono previste per il segnalante?**

Ogni segnalazione è assolutamente confidenziale e, pertanto, sarà gestita con le garanzie di riservatezza definite dalla legge e nel rispetto delle normative applicabili in materia di trattamento dei dati personali del segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.

Le misure a tutela del segnalante sono:

- 1) **divieto di ritorsioni**: il segnalante non deve subire ritorsioni. Per ritorsione s'intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono considerate ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2) **misure di sostegno**: è istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore a cui il segnalante potrà rivolgersi per ottenere informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita (il relativo elenco è disponibile e costantemente aggiornato sul sito dell'ANAC).

3) **protezione dalle ritorsioni** il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni subite. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli ed in caso di licenziamento vi è il diritto di reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300/1970.

Sul sito web dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione WHISTLEBLOWING sono disponibili informazioni e approfondimenti, nonché l'elenco degli Enti del Terzo Settore che possono fornire sostegno al segnalante ed alle altre persone coinvolte, nonché l'accesso alla piattaforma ANAC per l'eventuale segnalazione esterna.

### Sono previste estensioni della tutela del segnalante?

Sì.

Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:

- al facilitatore, ossia la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### Sono previsti casi di perdita delle tutele?

Sì.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, **le tutele non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### Come vengono gestite le segnalazioni?

CONLEGNO®, in relazione alle segnalazioni effettuate attraverso l'istituzione del proprio canale di

segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione attraverso il ricorso a protocolli di sicurezza informatica e strumenti di crittografia. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Il canale di segnalazione interna adottato da CONLEGNO® è la piattaforma informatica **ourwhisper.it**

L'organo competente per la gestione delle segnalazioni (gestore *whistleblowing*) è l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 di CONLEGNO®, nominato in composizione collegiale e così composto alla presente data:

avv. Maurizio Flick (Presidente)  
dott. Marcello Del Prete  
avv. Matteo Riccardi

4

## CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

### Modalità della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta tramite una piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, che CONLEGNO® mette a disposizione sul proprio sito web [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu). La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni, nonché la possibilità per il gestore di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con il gestore in maniera anonima e personalizzata tramite la piattaforma informatica. Il sistema consente di scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento.

Le segnalazioni sono effettuate in forma orale, sempre attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica, attraverso l'utilizzo del servizio di messaggistica vocale associato a disposizione sulla piattaforma ovvero, previa richiesta al gestore effettuata a mezzo della piattaforma, attraverso un incontro diretto con il gestore.

### Come effettuare una segnalazione interna

1. Accedere al link <https://www.ourwhisper.it/conlegno/outside/new-report> oppure tramite QR CODE



disponibile nella sezione "WHISTLEBLOWING" del sito [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu).

2. Procedere cliccando il tasto "SEGNALA ABUSO"

3. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:

- a) In forma anonima non compilando i dati anagrafici.
- b) In forma confidenziale, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge (al personale dipendente si suggerisce di non utilizzare l'account aziendale, ma privato).

4. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando i vari campi del *form* guidato.

**Responsabilità della persona segnalante** - Restano impregiudicate la responsabilità penale, civile e disciplinare del/della segnalante nell'ipotesi di segnalazione dolosamente o colposamente infondata. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il/la denunciato/a o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### Procedura di gestione della segnalazione

Il gestore della segnalazione, attraverso il canale di segnalazione interna (piattaforma informatica):

- **rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;**
- **mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;**
- **dà seguito alle segnalazioni ricevute** – valutazione preliminare di pertinenza e di fondatezza della segnalazione, attività istruttoria, eventuale proposta di un piano di azioni rimediale da attuare da parte del Consorzio. In caso di esito positivo della valutazione preliminare sulla pertinenza e fondatezza della segnalazione, il gestore procede con l'avvio delle attività istruttorie ritenute necessarie e, ove opportuno, attraverso l'avvio di indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni rilevanti e verificare l'effettiva fondatezza dei fatti segnalati mediante verifiche dirette o attraverso l'ausilio di consulenti o di strutture interne adeguatamente qualificate.
- **fornisce un riscontro alla persona segnalante circa il seguito della segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento (o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione).** Il riscontro fornito dal gestore può consistere anche in una comunicazione circa le azioni preliminari adottate al fine di dare seguito alla segnalazione ovvero in una comunicazione circa l'inammissibilità della segnalazione per mancanza del requisito di pertinenza. La fase di analisi e verifica delle segnalazioni ritenute pertinenti dal gestore si conclude con la stesura di un report, la cui struttura è integrata nella piattaforma e considera il contesto di riferimento della segnalazione, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte e i relativi risultati/osservazioni ottenute. Il report, ove necessario in ragione della tipologia di segnalazione e degli esiti dell'istruttoria compiuta, può proporre un piano delle azioni che il Consorzio può intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulati.

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiscono in una reportistica *ad hoc* che sarà oggetto di informativa su base periodica (annuale) al Consiglio Direttivo e che sarà riesaminata periodicamente anche in sede di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte dello stesso Organismo di Vigilanza.

### Canale di segnalazione esterna – quando?

Il/la segnalante può presentare una segnalazione tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC, accessibile dal seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- il canale di segnalazione interna, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla legge (in tema di garanzie di riservatezza, requisiti del gestore, modalità di effettuazione della segnalazione);
- il/la segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale di segnalazione interna, ma la segnalazione non ha avuto seguito;

- il/la segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna, ove effettuata, non avrebbe efficace seguito, o potrebbe comportare un rischio di ritorsione;
- il/la segnalante ritiene che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **Divulgazioni pubbliche – quando?**

Il/la segnalante può procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- il/la segnalante ha già presentato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il/la segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il/la segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa determinare rischio di ritorsioni o non avere seguito.

*Aggiornata al 15 dicembre 2023*